

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE TUTRICI E TUTORI DI MINORI VENETO

Il giorno 16 febbraio 2026 alle ore 21,00 in modalità telematica, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Tutrici e Tutori di Minori Veneto, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Modifiche agli articoli 1,2, 3 e 9 dello Statuto sociale per adeguamento alle prescrizioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e inserimento dell'acronimo ODV nella denominazione sociale.
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Sig. Fabio Fraccaroli, il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretaria la Sig.ra Anita Bonetti

Il Presidente constata e dà atto che:

- L'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente.
- Sono presenti, in proprio o per delega, n. 27 soci su un totale di n. 36 soci aventi diritto al voto.
- L'Assemblea è quindi validamente costituita e atta a deliberare.

Svolgimento e deliberazioni

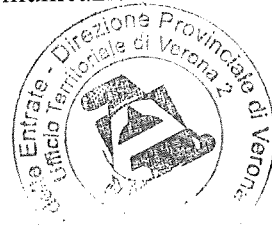
Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra la necessità di apportare modifiche agli articoli 1,2, 3 e 9 dello Statuto a seguito dei rilievi ricevuti dall'autorità competente per l'iscrizione al RUNTS. In particolare:

- Art. 1 viene integrato con la corretta denominazione "Associazione Tutrici e Tutori di Minori Veneto – ODV" e con la clausola che ne vincola l'utilizzo all'effettiva iscrizione al RUNTS.
- Art. 2: Vengono specificate le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e chiarito che l'attività è rivolta prevalentemente a terzi.
- Art. 3: Viene eliminato l'obbligo di presentazione da parte di due soci, garantendo il carattere aperto e non discriminatorio dell'associazione.
- Art. 9: Viene chiarito che il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è fisso per la durata del mandato e che eventuali referenti territoriali partecipano solo con funzione consultiva.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea, con voto favorevole espresso all'unanimità

delibera

1. Di approvare il nuovo testo degli articoli 1,2, 3 e 9 dello Statuto sociale come proposto.
2. Di dare mandato al Presidente affinché provveda a tutti gli adempimenti necessari per la registrazione del nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate e per la comunicazione al RUNTS.





Non essendovi altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 21,35 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Fabio Mecenate

La Segretaria

Anna Sorelli

REG.

~~ES.~~

~~TOTALE~~

Reg.to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 2

a data del timbro a calendario 19.02.2026

Atti Privati Serie 3 N. 172

Liquidati €



Grazia Rita GRASSO

Per il Direttore
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Grazia Rita GRASSO





STATUTO

ASSOCIAZIONE TUTRICI E TUTORI DI MINORI VENETO

ODV



ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione:

"Associazione Tutrici e Tutori di Minori Veneto- Organizzazione di Volontariato, in breve ODV", da ora in avanti denominata "associazione". L'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" potrà essere inserito nella denominazione sociale, e l'associazione potrà farne uso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, solo dopo l'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'associazione ha sede legale nel Comune di Verona e ha durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha carattere volontario e democratico e non persegue attività di lucro. È laica, apartitica e indipendente. Si ispira ai valori di libertà e uguaglianza propri della Costituzione Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

L'associazione è costituita da tutrici e tutori volontari formate/i nell'ambito dei corsi regionali e registrate/i presso il Tribunale dei Minori di Venezia; dove in seguito si userà il termine "tutori" lo si farà per semplicità, ma tenendo a mente la specificità dei soggetti coinvolti.

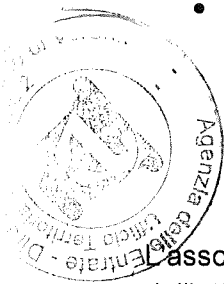
L'Associazione svolge le proprie attività di interesse generale prevalentemente a favore di soggetti terzi, con particolare attenzione per le/i bambine/i e le/i ragazze/i minori di diciotto anni, in particolare per i Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), e il sostegno alle/i neomaggiorenni in uscita dal sistema di tutela, ma non ancora in grado di gestire autonomamente la propria vita. In seguito per indicare tali categorie di soggetti verrà utilizzato rispettivamente il termine "minori" e "neomaggiorenni".

L'obiettivo primario dell'associazione è garantire la piena tutela e il benessere dei minori e dei neomaggiorenni. Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, l'Associazione svolge le seguenti **attività di interesse generale (AIG)**:

- a) Interventi e servizi sociali: ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) Beneficenza, sostegno a distanza ed erogazione di servizi;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO A VERONA 2

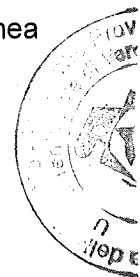
IL 19.02.2026 c.n. 172 Serie 3



- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

associazione, nell'intento di agire in favore di tutta la collettività e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, **concretizza le suddette attività attraverso le seguenti azioni esemplificative:**

1. Promuovere attività sociali e culturali per facilitare l'integrazione dei minori e dei neomaggiorenni sul territorio regionale e rappresentare un punto di riferimento stabile, specialmente nel passaggio alla maggiore età.
2. Rappresentare i tutori nelle sedi istituzionali e non, per vigilare e condividere ogni attività volta a garantire il superiore interesse dei soggetti tutelati.
3. Collaborare con soggetti istituzionali e del Terzo Settore, partecipando a progetti, gruppi di lavoro e tavoli istituzionali inerenti alle finalità associative, nonché a eventi aggregativi in linea con gli obiettivi dell'associazione.
4. Favorire i contatti, la condivisione di competenze, lo scambio di informazioni e il sostegno reciproco tra i tutori.
5. Organizzare attività informative e formative a favore dei tutori volontari, dei minori e dei neomaggiorenni.
6. Promuovere la figura e il ruolo del tutore volontario favorendone la visibilità sul territorio e promuovere la conoscenza delle forme di affidamento e di solidarietà familiare.
7. Raccogliere e aggiornare i dati provenienti dai tutori per favorire la loro attività.
8. Promuovere azioni di sensibilizzazione nella società civile sulla cultura dell'accoglienza e dell'integrazione.
9. Partecipare a Coordinamenti Nazionali o reti con analoghe associazioni territoriali.
10. Promuovere attività di studi, approfondimento e diffusione di temi inerenti alle finalità dell'associazione.



L'associazione può inoltre svolgere ogni altra attività connessa o affine e compiere ogni operazione necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali, nel rispetto della normativa vigente. Ove se ne presenti l'opportunità, possono essere costituiti coordinamenti di zona a carattere provinciale, su domanda di un gruppo di soci indirizzata all'Associazione.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Possono aderire all'associazione i tutori volontari, iscritti negli elenchi dei tutori legali esistenti presso il Tribunale per i Minori di Venezia, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Possono altresì richiedere di diventare soci tutti i singoli cittadini che condividendo le finalità dello statuto, presentino domanda al Consiglio Direttivo. L'ammissione è basata sul principio di democraticità e pari opportunità,

senza alcuna limitazione strumentale discriminatoria. Chi intende essere ammesso dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e recapiti telefonici
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, se autorizzate dal Consiglio Direttivo
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi

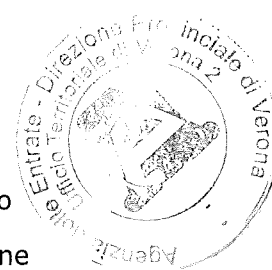
Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'Assemblea entro il 31 marzo di ogni anno
- rispettare la normativa privacy in merito alle informazioni rispetto alle quali vengono a conoscenza, nell'interesse degli obiettivi associativi e dei minori/neomaggiorenni coinvolti
- impegnarsi a condividere contenuti pertinenti rispetto agli obiettivi dell'associazione
- impegnarsi a usare un linguaggio adeguato e non offensivo

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde:

- per decesso o recesso del socio
- per decadenza:
 - causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi



- quando il socio viene privato dei diritti civili o si trovi in condizione di incompatibilità con gli indirizzi dell'associazione
- a seguito di cancellazione dagli elenchi dei tutori e aspiranti tutori presso il Tribunale dei Minori di Venezia per motivi di grave incompatibilità a svolgere il ruolo di tutore
- per esclusione quando il socio contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca volontariamente danni morali o materiali di una certa gravità all'associazione

Le decisioni circa l'esclusione e la decadenza dei Soci, escluso i casi di mancato pagamento della quota associativa e di cancellazione dagli elenchi dei tutori e aspiranti tutori di cui sopra, nei quali la decadenza opera automaticamente, sono di esclusiva pertinenza dell'Assemblea che è chiamata dal Presidente a decidere con votazioni a scrutinio segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Il provvedimento adottato è valido se preso a maggioranza semplice dei presenti all'assemblea.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Contro il provvedimento dell'assemblea è ammesso entro 6 mesi il ricorso all'autorità giudiziaria così come previsto dall'Art. 24 del Codice civile.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea
- Consiglio Direttivo
- Presidenza

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono in regola con la quota associativa, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, in forma cartacea e/o



informatica idonea a garantire la tracciabilità della comunicazione, da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea agli indirizzi risultanti dal libro degli associati. Nei casi di comprovata urgenza, stabilita dal presidente, l'assemblea potrà essere convocata con 5 giorni di anticipo (dei quali almeno 3 feriali).

A fini informativi e di promemoria, la data e l'ordine del giorno dell'assemblea potranno essere diffusi anche attraverso i canali social e le piattaforme di messaggistica dell'associazione.

L'assemblea dei soci si può tenere anche in modalità virtuale purché sia garantito il riconoscimento del socio.

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, o quando ne faccia richiesta oltre 1/10 degli iscritti oppure la maggioranza del Consiglio Direttivo.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo
- approva il bilancio di esercizio
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- delibera sull'esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dello Statuto
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera lo scioglimento
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- delibera sull'importo della quota associativa annuale
- determina l'indirizzo generale dell'associazione, esprimendo pareri, formulando voti e deliberando sulle questioni di particolare importanza riguardanti l'attività stessa

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati più uno, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

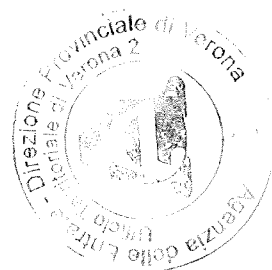
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea



- nominare le cariche di presidente, vice presidente, segretario e tesoriere tra i suoi membri
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati



Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati.

Composizione e Funzionamento del Consiglio Direttivo:

- Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è stabilito dall'Assemblea al momento dell'elezione e rimane fisso per l'intera durata del mandato.
- Ove si renda necessario per questioni territoriali o specifiche di progetto, il Consiglio Direttivo può invitare alle proprie riunioni i rappresentanti dei coordinamenti di zona o i responsabili di singoli progetti per riferire su temi specifici. Tali soggetti partecipano esclusivamente con funzioni consultive e non hanno diritto di voto, garantendo così che la composizione numerica dell'organo amministrativo non muti durante il mandato.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti può riunirsi in presenza e on line.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 3 mandati. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta, e può delegare al segretario alcune mansioni.

Il Vicepresidente sostituisce il presidente quando è impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni ordinarie e coadiuva il presidente nello svolgimento del suo incarico.

ART. 10 (Segretario)

Il Segretario svolge ogni compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve indicazioni per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura – unitamente al tesoriere – l'aggiornamento del libro soci e del registro dei volontari, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea.

ART. 11 (Tesoriere)

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo, cura – unitamente al segretario – l'aggiornamento del libro soci.

ART. 11 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote sociali annuali e da ogni contributo da chiunque versato per l'attuazione degli scopi sociali; esso è altresì costituito da qualsiasi cespite acquistato o ricevuto in donazione destinato o destinabile all'attuazione degli scopi sociali.

Il patrimonio sociale dell'associazione è costituito da beni immobili e mobili che potranno pervenire a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, sempre che le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ai fini istituzionali.

Il patrimonio è altresì costituito da documentazione scientifica o divulgativa prodotta dai soci per l'associazione sia a mezzo stampa che digitale. Le rendite patrimoniali sono erogate per le spese di amministrazione, per l'organizzazione d'incontri, per le eventuali spese di pubblicazione di documenti.

All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione.

ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 10, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 14 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'assemblea entro 4

mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, se presenti
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo
- libro giornale contabile

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e libro giornale contabile a semplice richiesta
- gli altri libri, facendone richiesta motivata al consiglio direttivo il quale provvede se lo ritiene e metterli a disposizione dei soci, in modalità digitale o cartacea entro 7gg dalla richiesta in presenza del presidente o di un suo delegato.

ART. 16 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART.17(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

